

**MOZIONE ABROGAZIONE REGIME TRANSITORIO  
“CASSAZIONISTI”**

**Art. 22 comma 4 l. professionale e art. 4 comma 3 Regolamento CNF n°1/2015**

Premesso che:

- **L’art. 22 della Legge Professionale** (l. n°247/2012) ha introdotto il nuovo regime per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da **almeno cinque anni** e abbia superato l’esame di cui alla legge n°1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato **un’anzianità di iscrizione all’albo di otto anni**, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
- il **comma 4 dell’art. 22** ha introdotto un **regime transitorio** che – nella sua versione originale – consentiva l’iscrizione all’albo a tutti coloro che avrebbero maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro **cinque anni** dalla data di entrata in vigore della Legge Professionale,
- che tale norma inizialmente prevedeva un regime transitorio triennale, negli anni prorogato più volte su iniziativa di AIGA<sup>1</sup>, da ultimo con l’art. 1 comma 1139 lett. e) della legge 30 dicembre 2018 n°145, che ha prorogato la durata del regime transitorio in ben sette anni;

Considerato che:

- la Legge Professionale è entrata in vigore il **02 febbraio 2013**;
- l’art. 22 della suddetta legge, così come formulato, ha di fatto spazzato **via la legittima aspettativa** di migliaia di professionisti di conseguire l’abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori mediante il requisito dei dodici anni di anzianità;
- il Legislatore, modificando per ben cinque anni di seguito (dal 2015 al 2019) l’art. 22 comma 4, ha implicitamente ammesso l’iniquità del regime transitorio così come delineato al momento dell’emanazione della Legge Professionale;
- l’art. 22 comma 4 della Legge Professionale appare profondamente iniquo, poiché penalizza ingiustamente i diritti acquisiti da tutti i **Colleghi iscritti all’albo antecedentemente alla data di entrata in vigore, vale a dire quelli iscritti tra l’anno 2008 e l’anno 2013**;
- tali Colleghe, sin dalla data di iscrizione all’Albo, hanno infatti legittimamente maturato l’aspettativa di poter patrocinare innanzi alle Magistrature Superiori maturando dodici

---

- <sup>1</sup> Comma 2 ter dell’art. 2 del D.L. 30 dicembre 2015 n°2015 conv. in legge 25 febbraio 2016 n°21, c.d. Milleproroghe 2015 (proroga a quattro anni) nonché dal comma 2 ter dell’art. 10 del D.L. 244 del 30 dicembre 2016 conv. in legge 27 febbraio 2017 n°19, c.d. Milleproroghe 2016 (proroga a cinque anni); art. 1 comma 470 legge 28 dicembre 2017 n°205 (proroga a sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2018).

anni di anzianità;

- a dispetto dello **scopo della Legge Professionale, che voleva introdurre nuove opportunità lavorative proprio per i più giovani**, il regime transitorio di cui all'art. 22 persegue in realtà l'effetto opposto, restringendo immotivatamente l'accesso al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per quella fascia di Avvocati iscritti all'albo tra il 2008 e il 2013, riducendo di fatto il mercato proprio per le nuove generazioni;

- esaminando, a titolo esemplificativo, un campione costituito solo dagli Avvocati che hanno ultimato il percorso di studi universitario nei tempi di legge (5 anni) e che sono riusciti a conseguire l'abilitazione subito dopo il biennio di pratica forense, è evidente che tra gli Avvocati iscritti all'Albo tra il 2008 e il 2012 vi sono numerosi professionisti di **età media compresa tra i 30 e i 39 anni**, i quali, loro malgrado, per poter garantire ai cittadini il possesso di una specifica qualificazione per l'assistenza nelle cause in ultimo grado presso le Magistrature Superiori, saranno costretti a rispettare i rigidi criteri di effettività nell'esercizio della professione di cui all'art. 4 Reg. CNF 20 novembre 2015 n. 1, a sobbarcarsi gli oneri di un corso fuori sede nonché ad affrontare un rigido esame finale;

- la norma, di fatto, entrando in vigore in maniera indiscriminata a far data dal febbraio 2013, di fatto si pone come norma retroattiva, che va a disciplinare anche la situazione di soggetti iscritti all'Albo in costanza di una legge diversa, sicuramente più favorevole;

- la retroattività della legge, già per Thomas Hobbes, veniva vista come *“un atto di ostilità del sovrano, minaccioso per la tenuta del patto sociale, che potrebbe, quindi, giustificare anche l'appello al cielo, cioè la ribellione all'ordine costituito”*;

- i Giovani Avvocati, di fatto, in materia di accesso all'albo dei cassazionisti hanno dovuto subire l'**atto di “ostilità”** del Legislatore che, al fine di sfoltire il saturo albo dei patrocinanti in Cassazione, ha ben pensato di introdurre rigidi criteri e corsi onerosi per l'accesso, a discapito dei diritti dei professionisti anagraficamente più giovani.

Rilevato inoltre che:

- sotto il profilo dell'effettività della professione, l'art. 4 comma 3 del Regolamento CNF n°1/2015 non tiene conto della lunghezza dei processi in Italia, che purtroppo troppo spesso superano il limite della *“ragionevole durata”* di sei anni introdotto dalla Legge Pinto;

- la citata norma, inoltre, non annovera, tra i criteri dell'effettività professionale, il patrocinio di tutti gli appelli di competenza del Tribunale quale Giudice di secondo grado, spesso la principale fonte di reddito nei primi anni di esercizio della professione per un Giovane Avvocato;

- l'art. 4, inoltre, non contempla tra i criteri dell'effettività professionale l'attività svolta *“per delega”* in sede di gravame dai tantissimi *“collaboratori di studio”* esistenti in Italia, troppo spesso, peraltro, Giovani Avvocati infratrentacinquenni;

- è perciò evidente l'iniquità legislativa perpetrata nei confronti dei Giovani Avvocati dall'art. 22 co. 4 legge n°247/2012 e dall'art. 4 comma 3 del Regolamento CNF

n°1/2015.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, si chiede che il XXV Congresso Ordinario AIGA, riunito in Messina dal 17 al 19 ottobre 2019, impegni il Presidente e la Giunta Nazionale futuri, a mezzo di un'attività politica propositiva e propulsiva, affinché i competenti organi legislativi si attivino per:

- a) l'abrogazione del regime transitorio di cui all'art. 22 comma 4 della Legge Professionale, da applicarsi a tutti gli Avvocati iscritti all'albo prima dell'emanazione della Legge Professionale (anno 2012);
- b) Il dimezzamento del numero dei giudizi richiesti dall'art. 4 comma 3 del Regolamento CNF n°1/2015 per la determinazione del criterio dell'effettività della professione.

Coordinamento Regionale AIGA Calabria – Il Coordinatore Avv. Andrea Parisi

AIGA sezione di LOCRI – Il Presidente Avv. Antonia Fabiola Chirico

AIGA sezione di PALMI – Il Presidente Avv. Vincenzo Barca

AIGA sezione di REGGIO CALABRIA – Il Presidente Avv. Davide Barberi

AIGA sezione di VIBO VALENTIA – Il Presidente Avv. Valeria Filomena Cortese

AIGA sezione di LAMEZIA TERME – Il Presidente Avv. Domenico Zaffina

AIGA sezione di CATANZARO – Il Presidente Avv. Marco Mirigliani

AIGA sezione di PAOLA – Il Presidente Avv. Giuseppe Mandarino

AIGA sezione di CASTROVILLARI – Il Presidente Avv. Francesco Giordano

AIGA sezione di ROSSANO – Il Presidente Avv. Isabella Monaco

AIGA sezione di CROTONE – Il Presidente Avv. Irene Trocino